

**VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI RIMBORSO ALLE AZIENDE DELLA
"CARENZA DI MALATTIA" ANTICIPATA AI LAVORATORI PART TIME E DI
EROGAZIONE AGLI STESSI DELLE PRESTAZIONI FORNITE DA CASSA EDILE**

In data odierna

tra

La CNA Provinciale di Parma, rappresentata dal Dott. Gianmario Venturini, la Confartigianato APLA rappresentata dal Dott. Clementino Gabbi, il Gruppo Imprese Artigiane di Parma, rappresentato dal Dott. Vittorio Zanlari

e

Le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, rappresentata dalla Segretaria di Categoria Sig.ra Lisa Gattini, FILCA CISL, rappresentata dal Segretario di Categoria Domenico D'Antonio, FENEAL UIL rappresentata dal Segretario di Categoria Antonio Cuppone

premess

che le normative in materia di part time sottoscritte a livello Nazionale dalle OOAA e OOSS (Accordo Interpretativo 09 marzo 2010 per il CCLN Artigianato/PII) e recepiti dalla CNCE con comunicazioni n. 433, 436 e 447 hanno adeguatamente regolamentato le assunzioni con contratto di lavoro part time nel settore dell'edilizia ed affini, attribuendo di conseguenza a tale delicata materia certezze sia interpretative che quantitative finalizzate al contrasto di situazioni di possibile irregolarità contrattuale e contributiva,

considerato

che il "Verbale di accordo in materia di trattamento economico di malattia dei dipendenti delle Aziende Edili ed affini che applicano il CCNL Artigianato/PII ", sottoscritto dalle Parti Sociali della Provincia di Parma in data 11 giugno 2004, prevede - nella parte relativa al pagamento della c.d. "carenza" - che :


- a) Per le malattie di durata inferiore agli 8 giorni di calendario i dipendenti abbiano diritto alla erogazione della c.d. "carenza" solo in presenza di un "quorum ore" pari ad almeno 158 ore al mese denunciate alla Cassa Edile di Parma nel trimestre precedente l'evento oppure, in alternativa, a 948 ore complessive nel semestre precedente l'evento, con anticipazione da parte dell'Azienda di tale importo e successiva richiesta di rimborso alla Cassa Edile;
- b) Per le malattie di durata pari o superiore agli 8 giorni di calendario il trattamento economico a titolo di "carenza" venga comunque corrisposto dall'Azienda (indipendentemente dal possesso da parte del dipendente dei requisiti legati al "quorum ore") con successiva richiesta di rimborso alla Cassa Edile;

considerato

che la Cassa Edile di Parma non riconosce alle Aziende il rimborso di quanto dalle stesse erogato a titolo di "carenza malattia" ai lavoratori assunti con contratto part time in conseguenza del fatto che gli Accordi in materia non prevedono il riproporzionamento del "quorum ore" in caso di assunzione con contratto part time

si conviene e stipula quanto segue:

Con riferimento al Verbale di accordo 11 giugno 2004 in materia di corresponsione del trattamento economico di malattia nel periodo della cosiddetta "carenza" si concorda che - nel caso di rapporti part time regolarmente instaurati a norma di legge e di contratto - il "quorum ore" (ove ritenuto necessario ai fini del diritto alla prestazione) debba essere riproporzionato all'orario di lavoro prestato dal dipendente quale risultante dal contratto part time sottoscritto dalle parti. Analogo meccanismo di riproporzionamento verrà attivato in caso malattia di durata pari o superiore agli 8 giorni di calendario.



Pertanto la Cassa Edile di Parma procederà al rimborso di quanto dalle Aziende anticipato a titolo di carenza attenendosi ai criteri sopraesposti.

Conseguentemente, constatato che la Cassa Edile di Parma non riconosce ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part time il diritto di accedere alle prestazioni assistenziali dalla medesima fornite

si conviene

che a tale tipologia di lavoratori venga riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa Edile di Parma. In tal caso dovrà essere riproporzionato in base all'orario praticato quale risultante dal contratto di lavoro non solo il "quorum ore" ma anche l'ammontare della prestazione. *Così, a titolo meramente esemplificativo, se per un lavoratore a tempo pieno la prestazione "protesi e cure dentarie" prevede il rimborso del 50% dell'importo della fattura intestata al lavoratore con un massimo di € 1.500,00, la medesima prestazione, per un lavoratore part time al 50%, prevederà il rimborso del 25% (50% del 50% = 25%) della fattura intestata al lavoratore con un massimo erogabile di € 750,00 (€ 1.500 x 50%).* Quanto precede non troverà applicazione nel caso della prestazione relativa ai soggiorni estivi, ai quali non potranno accedere i lavoratori part time, indipendentemente dall'orario praticato

Al fine di quanto precede sarà onere delle Aziende inviare alla Cassa Edile di Parma il contratto di lavoro part time recante l'orario praticato dal dipendente e le eventuali successive modifiche.


Si conviene altresì che quanto sopra abbia decorrenza:

- relativamente agli eventi di malattia per quelli insorti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- relativamente alle prestazioni per quelle la cui richiesta di erogazione sia stata inoltrata successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente verbale si farà riferimento alla normativa in materia di contratto part time prevista dal vigente CCNL nonché allo specifico Verbale di Accordo 11 giugno 2004 e successive integrazioni (per quanto concerne la malattia) e Verbale di Accordo 25 maggio 2007 e successive integrazioni (relativamente alle prestazioni).

Letto, approvato, sottoscritto.

FILLEA CGIL



FILCA CISL



FENEAL UIL



CNA PROV. LE DI PARMA



CONFARTIGIANATO APLA



GRUPPO IMPRESE ARTIGIANE



Parma, 29 Giugno 2011.